



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 2052	di data 17/09/2026

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. REVOCA LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA. PROROGA DEI TERMINI RILASCIO.

LA DIRIGENTE

premesso che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale 15.07.2024 n. 195 come rettificata dalla deliberazione della Giunta comunale 29.07.2024 n. 220, con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011, e s. m. e i.;

richiamata la propria determinazione di data 31.01.2024 n. 57/49 con la quale è stata disposta la revoca della locazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica identificato con il codice n. 43106364, a carico, tra gli altri, del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, per la motivazione indicata all'art. 9, comma 3, lettera a) (superamento del limite di condizione economico-patrimoniale), della L.P. 15/2005;

preso atto che il provvedimento di revoca ha fissato in 11 mesi dalla sua adozione il termine per il rilascio dell'alloggio, la cui decorrenza è stata contemporaneamente sospesa, come

previsto dall'art. 32 della L.P. 08.08.2023 n. 9, fino alla data fissata nell'ambito disciplina di revisione complessiva delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa e comunque non oltre il 31.12.2024 per gli interessati, tra cui il soggetto di cui all'Allegato, il cui indicatore ICEF era tra 0,34 e 0,40;

considerato che l'art. 18 della Legge Provinciale 30 dicembre 2024, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2025) ha modificato il citato art. 32 della Legge Provinciale 8 agosto 2023, n. 9, prorogando la durata delle misure straordinarie introdotte – nella fattispecie il termine previsto per il rilascio dell'alloggio – fino alla data fissata nell'ambito della disciplina di revisione complessiva delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa, di cui alla L.P. 15/2005, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;

preso atto, quindi, che con la successiva determinazione dirigenziale 31.01.2025 n.57/31 il termine per il rilascio dell'alloggio è stato fissato al 31.12.2025, prevedendo al contempo che il termine di 11 mesi concesso con la sopracitata determinazione di revoca dovesse cominciare a decorrere dal nuovo termine salvo che, come nel caso del soggetto di cui all'allegato 1, alla successiva verifica dei requisiti effettuata da I.T.E.A. S.p.A., venisse accertato un ICEF superiore al valore di 0,40; in tal caso la sospensione sarebbe decaduta e gli 11 mesi concessi con la citata determinazione dirigenziale n. 57/31 avrebbero cominciato a decorrere con il 01.11.2025 e il termine ultimo per il rilascio dell'alloggio sarebbe stato fissato al 30.09.2026;

visto il comma 4 dell'art. 9 della L.P. 15/2005, il quale prevede la possibilità, per gravi e giustificati motivi, di prorogare di un anno il termine per il rilascio dell'alloggio;

atteso che con la già citata deliberazione della Giunta comunale di data 29.07.2024 n. 220, con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del suo Regolamento di esecuzione, sono stati individuati i motivi che giustificano la concessione della proroga di un anno di cui al precedente paragrafo;

vista la richiesta di proroga del termine per il rilascio dell'alloggio presentata per conto dell'interessato in data 02.09.2026, ns. prot. 330633;

preso atto del parere espresso, nella seduta del 10.09.2026, dal Gruppo di coordinamento per la valutazione del bisogno abitativo (costituito con deliberazione G.C. 14.02.2022 n. 56), che, valutata la domanda presentata e la documentazione a supporto della stessa, ha ritenuto accoglibili le motivazioni addotte dall'interessato per la concessione della proroga di un anno del termine per il rilascio dell'alloggio occupato;

richiamato l'art. 25 del Regolamento di attuazione della L.P. 15/2005 il quale prevede che, dalla mensilità successiva alla data di adozione dei provvedimenti di revoca, il nucleo familiare sia tenuto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter, lettera a), della legge, a corrispondere l'indennità di occupazione pari al canone di mercato di cui all'art. 22;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
 - la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
 - il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
 - il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
rilevato infatti che l'oggetto del presente atto è relativo ad alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà di I.T.E.A. S.p.A.;
atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n.387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
visto il Decreto sindacale 01.08.2025 n. 85/2025, prot. n. 287860, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di prorogare di un ulteriore anno, a decorrere dalla precedente scadenza da ultimo fissata con la propria determinazione di data 31.01.2025 n. 57/31, il termine per il rilascio dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica identificato con il codice n. 43106364 da parte del nucleo familiare del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che entro il termine di proroga (30.09.2027) il soggetto di cui all'Allegato 1 potrà dimostrare, in sede di verifica annuale dei requisiti per la permanenza negli alloggi, il possesso dei requisiti per la stipula di un contratto di locazione a canone sostenibile a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
3. di prendere atto che, nel caso in cui, trascorso il termine concesso con la proroga di cui al punto 1, il nucleo familiare dell'interessato non sia rientrato in possesso del requisito previsto all'articolo 5, comma 3, della L.P. 15/2005, lo stesso sarà tenuto a rilasciare l'alloggio senza possibilità di prorogare ulteriormente la scadenza per il rilascio dell'alloggio;
4. di dare atto che I.T.E.A. S.p.A. continuerà a richiedere all'inquilino il versamento dell'indennità di occupazione pari al canone di mercato di cui all'art. 22 del "Regolamento";
5. di demandare a I.T.E.A. S.p.A. i conseguenti adempimenti di competenza;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento da parte dell'interessato;
7. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato.

La Dirigente
BEATRICI KATIA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

